

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 settembre 2004 *

Nella causa T-178/98 DEP,

Fresh Marine Co. A/S, con sede in Trondheim (Norvegia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis e B. Servais, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuzschitz e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Fresh Marine/Commissione (Racc. pag. II-3331),

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e O. Czúcz , giudici,
cancelliere: sig. H. Jung

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

- 1 Con sentenza 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Fresh Marine/Commissione (Racc. pag. II-3331, in prosieguo: la «sentenza nella causa principale»), il Tribunale ha condannato la Commissione a versare alla ricorrente la somma di NOK (corone norvegesi) 431 000 per risarcirla del danno da essa subito in seguito alle irregolarità commesse dalla Commissione in occasione dell'imposizione di dazi provvisori sulle importazioni di salmoni di allevamento dell'Atlantico nella Comunità. Il Tribunale ha anche condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla ricorrente.
- 2 Con lettera 29 novembre 2000 la ricorrente ha informato la convenuta che l'importo totale delle sue spese ripetibili nella causa principale ammontava a BEF (franchi belgi) 2 200 000. La ricorrente ha chiesto alla convenuta di versarle sul conto bancario la somma di BEF 1 650 000, corrispondente a tre quarti di tali spese.

- 3 Il 13 dicembre 2000 la convenuta ha chiesto alla ricorrente di fornirle il conteggio delle sue spese ripetibili. Il 20 dicembre 2000 la ricorrente ha comunicato alla convenuta un conteggio delle ore di lavoro fatturate dai suoi avvocati ed ha preteso il pagamento delle sue spese come previsto dalla sentenza nella causa principale.
- 4 Il 29 dicembre 2000 la convenuta ha proposto un ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado nella causa principale. L'11 gennaio 2001 la Commissione ha formulato la proposta di versare una somma di EUR 18 592,01 per le spese della causa principale. La ricorrente ritiene però di non aver ricevuto tale proposta prima del suo rinvio, da parte della Commissione, il 9 settembre 2003. Con sentenza 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, Commissione/Fresh Marine (Racc. pag. I-7541), la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla convenuta ed ha condannato, da un lato, la Commissione alle spese attinenti al ricorso principale e, dall'altro, la Fresh Marine alle spese attinenti al ricorso incidentale. Il 28 luglio 2003 la ricorrente ha chiesto alla convenuta di versarle, quali spese attinenti al ricorso principale, la somma di EUR 40 902,43 (cioè circa BEF 1 650 000) maggiorati di EUR 7 444,24 quali interessi calcolati sulla base di un tasso legale del 7 % annuo a decorrere dalla pronuncia della sentenza sul ricorso principale, cioè per un periodo di due anni, sette mesi e nove giorni.
- 5 Con lettera 1° settembre 2003 la convenuta ha rifiutato di pagare l'integralità delle spese e degli interessi chiesti dalla ricorrente, ritenendoli non giustificati, ed è ritornata sulla sua proposta di versare una somma di EUR 18 592,01 ripresa nella sua lettera 11 gennaio 2001. Con lettera 10 settembre 2003 la ricorrente ha ritirato la domanda relativa agli interessi, ma ha mantenuto la domanda di pagamento di EUR 40 902,43.
- 6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2003 la ricorrente ha formulato una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

- 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2003 la Commissione ha presentato le sue osservazioni su tale domanda.

Conclusioni delle parti

- 8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia fissare a EUR 41 791,96 l'importo delle spese dovute dalla Commissione.
- 9 La Commissione conclude che il Tribunale voglia fissare l'importo delle spese ripetibili ad EUR 18 592,01.

In diritto

Argomenti delle parti

- 10 Riferendosi alla sua telecopia 20 dicembre 2000, la ricorrente precisa l'importo delle sue spese ripetibili nel modo seguente:

— per il ricorso: 61 ore e 45 minuti in totale, di cui 18 ore e 30 minuti per l'avv. J.-F. Bellis ad un tasso orario di BEF 15 000, 6 ore per l'avv. B. Servais ad un tasso orario di BEF 12 000 e 37 ore e 15 minuti per l'avv. R. Granberg ad un tasso orario di BEF 8 000;

- per la replica: 76 ore in totale, di cui 14 ore e 30 minuti per l'avv. J.-F. Bellis ad un tasso orario di BEF 15 000, 15 ore per l'avv. B. Servais ad un tasso orario di BEF 12 000 e 46 ore e 30 minuti per l'avv. Granberg ad un tasso orario di BEF 8 000;

 - per la preparazione dell'udienza e l'udienza: 73 ore e 15 minuti in totale, di cui 17 ore e 45 minuti per l'avv. J.-F. Bellis ad un tasso orario di BEF 15 000, 24 ore e 15 minuti per l'avv. B. Servais ad un tasso orario di BEF 12 000 e 31 ore e 15 minuti per l'avv. T. Louko ad un tasso orario di BEF 8 000.
- 11 Così la causa principale ha richiesto, secondo la ricorrente, 211 ore di lavoro e le spese ripetibili ammontano a un totale di BEF 2 224 250. Tale importo è stato arrotondato a BEF 2 200 000 di cui tre quarti, cioè BEF 1 650 000 o EUR 40 902,43, sono stati reclamati alla Commissione conformemente alla sentenza nella causa principale.
- 12 La ricorrente chiede inoltre nell'ambito del presente procedimento che le venga accordato un supplemento di EUR 889,53 per coprire le spese di viaggio tra Bruxelles e Lussemburgo e le spese di soggiorno a Lussemburgo prima dell'udienza del 10 maggio 2000.
- 13 Dopo aver enunciato i principi applicabili alle spese ripetibili (ordinanza del Tribunale 30 ottobre 1998, causa T-290/94 DEP, Kaysersberg/Commissione (Racc. pag. II-4105, punto 17), ed indicato che all'epoca non aveva ricevuto la lettera della Commissione 11 gennaio 2001, la ricorrente avanza numerosi argomenti allo scopo di sostenere la sua domanda.
- 14 La ricorrente ricorda anzitutto lo scopo e la natura della causa principale e ne sottolinea l'importanza sotto il profilo del diritto comunitario. Essa sottolinea che

proprio tale causa ha per prima constatato in materia di misure antidumping la responsabilità extracontrattuale della Commissione e fissato il grado di prudenza e di buona amministrazione che la Commissione deve dimostrare allorché si prefigge di adottare misure antidumping. Il carattere di precedente, i commenti di cui è stata oggetto da parte di eminenti autori ed il suo effetto sulle future prassi delle istituzioni attestano, ad avviso della ricorrente, l'importanza della causa principale.

- 15 La ricorrente ritiene anche che la causa principale concerna principi giuridici complessi ed abbia sollevato punti difficili e nuovi che necessitano una rilevante massa di lavoro.

- 16 In particolare, la ricorrente fa riferimento all'assenza di precedenti giurisprudenziali relativi a circostanze analoghe, alla natura evolutiva della giurisprudenza riguardante il grado di prudenza e di buona amministrazione che deve dimostrare la Commissione in occasione dell'adozione di atti legislativi e, infine, alla lunghezza delle sue conclusioni relative alla ricevibilità del ricorso per risarcimento danni ed alla quantificazione del danno subito.

- 17 La complessità della causa principale giustificava inoltre, secondo la ricorrente, che vi si dedicassero numerosi avvocati. La ricorrente indica in proposito che dalla giurisprudenza risulta che il primo elemento da prendere in considerazione nella determinazione delle spese ripetibili è il numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanza Kaysersberg/Commissione, citata supra al punto 13, punto 20). Peraltro la ricorrente ritiene che il tempo consacrato alla preparazione dell'udienza fosse giustificato dalla necessità di venire a capo dei problemi sollevati nelle memorie della Commissione e di prevedere gli eventuali quesiti del Tribunale.

- 18 Infine la ricorrente segnala che aveva un interesse vitale a proporre il ricorso di cui alla causa principale. La ricorrente menziona in particolare le sue significative perdite finanziarie causate dai dazi provvisori imposti dalla Commissione, dal suo abbandono del mercato comunitario fintantoché vennero mantenuti tali dazi e dalla messa in pericolo dei rapporti commerciali con i suoi clienti stabiliti nella Comunità.
- 19 La convenuta sottolinea in via preliminare, da un lato, che l'11 gennaio 2001 ha inviato una lettera in cui contestava la fondatezza della totalità delle spese reclamate dalla ricorrente e proponeva un rimborso di EUR 18 592,01 e, dall'altro, che la ricorrente ha opposto un rifiuto irragionevole alle due successive offerte di rimborso di un importo superiore, cioè l'una, datata 1° settembre 2003, di due volte la somma di EUR 18 592,01 per le spese attinenti rispettivamente al ricorso principale dinanzi al Tribunale ed al ricorso dinanzi alla Corte avverso la pronuncia del Tribunale e l'altra, datata 24 settembre 2003, della somma di EUR 50 000 per le spese attinenti al procedimento tanto dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.
- 20 La convenuta non nega l'importanza della causa principale sotto il profilo del diritto comunitario dato che si tratta della prima causa nel settore dei dazi antidumping in cui la constatazione della responsabilità extracontrattuale della Commissione ha dato luogo alla concessione di un risarcimento. Tuttavia essa contesta il fatto che tutte le spese reclamate dalla ricorrente siano spese indispensabili e quindi ripetibili.
- 21 La convenuta ritiene che la ricorrente non dimostri di avere incontrato particolari difficoltà nella causa principale. Essa è del parere che, in tale causa, il Tribunale si è limitato ad applicare ai fatti del caso di specie una giurisprudenza costante in materia di responsabilità extracontrattuale, ivi compreso il grado di prudenza e di buona amministrazione richiesto da parte della Commissione. Essa ritiene inoltre che la necessità di una dettagliata argomentazione circa la ricevibilità dell'azione e la quantificazione del danno subito sia inerente a qualsiasi ricorso per risarcimento danni. Infine la convenuta considera che la brevità delle memorie scambiate comprova l'assenza di particolare complessità della causa principale.

- 22 La convenuta considera anche che la ricorrente non ha dimostrato in che cosa la causa principale abbia necessitato 209 ore di lavoro ad opera di avvocati specializzati. Dal suo punto di vista, il trattamento di tale caso non necessitava né lavori di ricerca più importanti che nell'ambito di un altro caso di antidumping, né il ricorso a tre avvocati nel corso di tutta la fase scritta, né l'intervento di un quarto avvocato o di un sostituto del terzo avvocato per la preparazione dell'udienza. Secondo la convenuta, la preparazione dell'udienza non poteva richiedere 72 ore di lavoro effettuate da tre avvocati due dei quali erano associati esperti e specialisti di diritto antidumping (cioè gli avv.ti Bellis e Servais), col pretesto che occorreva venire a capo delle questioni sollevate dalla convenuta nelle sue memorie e preparare le risposte ad eventuali quesiti del Tribunale. Tali attività costituivano soltanto, ad avviso della convenuta, la preparazione normale ed indispensabile a qualsiasi udienza. A ciò si aggiunge, secondo la convenuta, il fatto che le tariffe orarie applicate dagli avvocati della ricorrente sono, senza essere irragionevoli, quanto meno sostanziali, il che testimonia l'esperienza dei suddetti avvocati. Pertanto, sempre ad avviso della convenuta, avvocati così esperti sarebbero stati, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, in grado di trattare molto rapidamente il presente caso.
- 23 La convenuta ritiene ancora che la ricorrente non dimostri in quale misura proporre un ricorso nella causa principale presentasse per essa un significativo interesse finanziario o addirittura un interesse vitale. Essa mancherebbe di quantificare e provare il suo effettivo interesse finanziario.
- 24 La convenuta considera inoltre che la domanda di spese supplementari, relativa ad una somma di EUR 889,53, presentata per la prima volta dinanzi a questo Tribunale, è irricevibile ed infondata. Tale somma non avrebbe potuto essere «contestata». Tuttavia, riferendosi all'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e alla giurisprudenza relativa all'art. 74 del regolamento di procedura della Corte, la cui formulazione è analoga a quella dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale (ordinanza della Corte 26 maggio 1967, causa 25/65, Simet e a./Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 145), la convenuta afferma che soltanto una domanda di spese «contestata» può essere oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale. Pertanto essa considera che tale domanda è irricevibile. Inoltre la convenuta ritiene che, in ogni caso, tale domanda non sia fondata alla luce

dell'assenza di dettagli su tali spese e di giustificativi degli importi realmente sostenuti. Pur supponendo che questi ultimi si riferiscano alle spese avanzate da numerosi avvocati, la convenuta ritiene che la ricorrente manchi di giustificare la presenza di numerosi avvocati all'udienza.

- 25 Infine la convenuta fa valere, a titolo di riferimento, che, nella sentenza 29 gennaio 1998, causa T-97/95, Sinochem/Consiglio (Racc. pag. II-85), la quale presentava una particolare importanza ed era complessa, il Tribunale ha ritenuto che l'importo di EUR 23 637,02 (circa BEF 953 515) costituiva un'equa valutazione delle spese recuperabili da parte del Consiglio (ordinanza del Tribunale 22 marzo 2000, causa T-97/95 DEP II, Sinochem/Consiglio (Racc. pag. II-1715, punti 33 e 35). Conseguentemente essa sostiene che la fissazione dell'importo delle spese ripetibili ad EUR 18 592,01 è nel caso di specie ragionevole.

Giudizio del Tribunale

- 26 A tenore dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T-38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II-217, punto 28, e 6 marzo 2003, causa T-226/00 DEP, Plastics/Consiglio, Racc. pag. II-685, punto 33).
- 27 È giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà

della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II-533, punto 16, e 19 settembre 2001, causa T-64/99 DEP, UK Coal/Commissione, Racc. pag. II-2547, punto 27). In proposito la possibilità per il Tribunale di determinare il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T-120/89 DEP, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-1547, punto 31, e 15 marzo 2000, causa T-337/94 DEP, Enso Gutzeit/Commissione, Racc. pag. II-479, punto 16).

- 28 È del pari giurisprudenza costante che il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Nel pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (ordinanze Stahlwerke Peine Salzgitter/Commissione, citata supra al punto 27, punto 27, e UK Coal/Commissione, citata supra al punto 27, punto 26).
- 29 Proprio in rapporto a tali criteri occorre valutare l'importo delle spese ripetibili nel caso di specie.
- 30 Trattandosi in primo luogo dell'importo degli onorari di avvocato ripetibili, va anzitutto rilevato che la causa principale presentava una particolare importanza sotto il profilo del diritto comunitario.
- 31 È sufficiente ricordare al riguardo come nella sentenza nella causa principale si sia precisato che, sebbene gli atti delle istituzioni comunitarie riferentisi ad un procedimento diretto all'eventuale adozione di misure antidumping siano atti

normativi che implicano scelte di politica economica e, quindi, la responsabilità della Comunità per atti di tal genere sussista solo in caso di violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli, tuttavia, quando si tratti di azioni di natura meramente amministrative, esse non presuppongono alcuna scelta di politica economica ed attribuiscono alla Commissione solo un margine di valutazione ridottissimo o addirittura inesistente, con la conseguenza che l'accertamento di un'irregolarità la quale in circostanze analoghe non sarebbe stata commessa da un'amministrazione normalmente accorta e diligente autorizza a concludere nel senso di un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 288 CE.

32 Inoltre, in tale sentenza, la Commissione è stata condannata per la prima volta a pagare un risarcimento ad un'impresa colpita dalla natura irregolare dell'adozione e del mantenimento nei suoi confronti, ad opera della Commissione, di misure antidumping.

33 Trattandosi delle difficoltà in questione nella causa principale, va riconosciuto che l'assenza di precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghe circostanze ha implicato una maggiore incertezza circa l'esito del ricorso per la ricorrente ed ha potuto quindi implicare ricerche ed analisi più approfondite che di norma. Inoltre l'esame congiunto della complessità inerente, da un lato, ad una causa relativa a misure antidumping e, dall'altro, alla presentazione di un ricorso per responsabilità extracontrattuale attesta anche difficoltà proprie della causa principale.

34 Tuttavia va anche tenuto conto del fatto che, a parte tali considerazioni, la causa principale sollevava una serie di questioni analoghe a qualsiasi altra causa in materia di antidumping o di responsabilità extracontrattuale.

35 Quanto poi alla massa di lavoro che il procedimento nella causa principale ha potuto cagionare agli avvocati della ricorrente, occorre ricordare che, sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo avvocato, si può verificare che, in base

alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, possa essere considerato rientrare nella nozione di «spese indispensabili» il compenso di più avvocati (ordinanza della Corte 6 gennaio 2004, causa C-104/89 DEP, Mulder e a./Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 62). Occorre tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanza Kaysersberg/Commissione, citata supra al punto 13, punto 20).

36 Nel caso di specie le 211 ore di lavoro consacrate dagli avvocati della ricorrente alla causa principale non appaiono obiettivamente indispensabili. Risulta in particolare che è eccessivo il tempo totale consacrato alla redazione delle memorie da due avvocati esperti e specializzati nonché da un avvocato meno esperto. Sono inoltre eccessive le 73 ore consacrate alla preparazione dell'udienza ed all'udienza da due avvocati esperti e specializzati nonché da un terzo avvocato meno esperto che non aveva ancora lavorato sulla causa, in ragione della necessità di venire a capo di problemi sollevati dalla convenuta nelle sue memorie e di preparare gli eventuali quesiti del Tribunale.

37 Occorre però valutare anche l'interesse economico che la controversia ha rappresentato per le parti. Emerge in proposito dalla sentenza nella causa principale, anzitutto, che la ricorrente la quale era principalmente attiva sul mercato comunitario ha dovuto temporaneamente abbandonare tale mercato in seguito all'imposizione delle misure provvisorie di antidumping della Commissione e che la sua attività commerciale durante tale periodo è stata estremamente debole. Inoltre il danno finanziario subito dalla ricorrente è stato quantificato nella sentenza nella causa principale a NOK 431 000. Non può dunque essere contestata l'importanza finanziaria della causa principale per la ricorrente.

38 Tenuto conto dell'insieme delle caratteristiche del caso di specie, il numero di ore di lavoro consacrate dagli avvocati della ricorrente alla causa principale appare troppo elevato. In una situazione siffatta l'importo totale delle spese per gli onorari di avvocati ai fini della presente causa va fissato ad EUR 30 000.

- 39 In secondo luogo, trattandosi delle spese di viaggio e di soggiorno, va ricordato che, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale statuisce sulle spese ripetibili se vi è contestazione.
- 40 Nel caso di specie la domanda di rimborso delle spese della ricorrente è stata contestata dalla Commissione l'11 gennaio 2001 e il 1° settembre 2003. Se, invero, tale domanda riguardava inizialmente soltanto gli onorari degli avvocati ed è stata estesa all'atto della presente domanda di liquidazione delle spese, così da includere le spese di viaggio, sussisteva però una contestazione tra le parti sulle spese ripetibili al momento della presentazione della presente domanda. In effetti, al momento della sua presentazione, la domanda di recupero degli onorari di avvocati della ricorrente era contestata dalla Commissione. Così a torto la Commissione invocava la sentenza *Simet e a./Alta Autorità della CEE* (v. punto 24 supra). In tale sentenza non sussisteva fra le parti alcuna contestazione sull'importo delle spese ripetibili e sulla loro liquidazione mentre, nella fattispecie, la domanda di rimborso delle spese ripetibili presentata dalla domanda era contestata dalla Commissione. Pertanto la domanda di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno della ricorrente è ricevibile.
- 41 Come per le altre spese, le spese di viaggio e di soggiorno attinenti al procedimento principale dinanzi al Tribunale vanno considerate quali spese ripetibili nella misura in cui siano indispensabili. Tuttavia, in assenza di precisazioni circa la destinazione e la ripartizione di tali spese di viaggio e di soggiorno di EUR 889,53, occorre valutare tali spese ripetibili per le spese di viaggio e di soggiorno ex aequo et bono ad EUR 150.
- 42 Dato l'insieme delle considerazioni precedenti, può ritenersi di procedere ad un'equa valutazione dell'insieme delle spese ripetibili da parte della ricorrente nella causa principale fissando il loro importo ad EUR 30 150. Poiché il Tribunale ha condannato la Commissione nella sentenza nella causa principale a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dalla ricorrente, l'importo che la Commissione deve rimborsare ammonta ad EUR 22 612,5.

- 43 Poiché tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della presente pronuncia, non occorre statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2002, causa T-80/97 DEP, Starway/Consiglio, Racc. pag. II-1, punto 39).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

Il totale delle spese che la Commissione deve rimborsare alla ricorrente è fissato ad EUR 22 612,5.

Lussemburgo, 15 settembre 2004.

Il cancelliere

Le président

H. Jung

J. Azizi